

Entro tale area non è ammesso alcun intervento di qualsiasi tipo, fatti salvi quelli connessi alla conservazione ed all'uso delle strutture in atto, alla salvaguardia dai dissesti morfologici, ed alle eventuali prospezioni di ricerca archeologici.

Tali interventi dovranno essere in ogni caso autorizzati e condotti di intesa con la competente Sovrintendenza ai Beni Archeologici.

ART. 27 - AMBITI DI CONSERVAZIONE NON INSEDIABILI (ANI)

Corrispondono alle seguenti ripartizioni rispetto allo Unità territoriale Elementare (U.T.E.) entro cui sono compresi:


U.T.E.	B.2	G1 - N (Mangia)
U.T.E.	C.3	A1 - N (La Bionda)
		D1 - N (Bozzolo)
		E1 - N (Sasso del Pidocchio)
		H1 - N (La Storta)
U.T.E.	C.4	F1 - N (Monte Castellino)
		I1 - N (Fornello)
		I4 - N (Madonna dell'Olivo)

ART. 28 - Elementi per il controllo di conformità.

Destinazioni d'uso

Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni funzionali:

- Protezione Ambientale, comprendente le attività volte alla conservazione ed alla sistemazione dei sistemi vegetazionali presenti, al riassetto idrogeologico ed alla protezione civile.
- Agricole montane, comprendenti la previsione di utilizzo di strutture per il ricovero degli attrezzi di lavoro boschivo, stallaggio, fienili, malghe, con esclusione della residenza se non nei casi di conferma di abitazioni in uso o strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola diretta.
- Fruizione Scientifica, comprendente attività di studio e di ricerca sui sistemi ambientali e sulle sue componenti naturalistiche, ecologiche, faunistiche, morfologiche e storiche.
- Fruizione Escursionistica, comprendente il sistema di accessibilità minore, la presenza di piccoli presidi di supporto, anche con carattere di pubblico esercizio, rifugio e agriturismo laddove utilizzino volumetrie già esistenti.
- Tecnologica, comprendente le strutture per l'esercizio di servizi a rete di pubblico uso, quali impianti per la captazione e deposito della risorsa idrica, strutture per la telecomunicazione e il trasporto di energia.



Infrastrutture, limitatamente alla conservazione ed all'adeguamento della rete stradale presente, alla formazione di contenute superfici di parcheggio di superficie, in assenza di rilevanti modificazioni della morfologia.

ART. 29 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nei limiti della volumetria esistente e ferme restando le attuali destinazioni d'uso. E' altresì consentita la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti aventi destinazione di servizio alle attività silvo-pastorali, o di supporto alla fruizione escursionistica, con esclusione della residenza, allorché le strutture attuali presentino situazioni di dissesto statico incompatibili con il recupero, o siano realizzate con materiali e tipologie non congrui con la tradizione locale.

I fabbricati che possiedono o assumono funzione di supporto alla attività escursionistica, possono essere oggetto di incrementi volumetrici sino al 30% della loro volumetria originaria, alla condizione che tale destinazione venga garantita per un congruo periodo di tempo non inferiore ai 15 anni, mentre per le altre destinazioni l'aumento consentito non è superiore al 10 % della volumetria originaria.

ART. 30 - Nuova Edificazione - Parametri edilizi.

La nuova edificazione è ammessa, con i caratteri rurali ed a condizione della sua dimostrata appartenenza alle destinazioni funzionali previste per l'ambito, con i seguenti parametri dimensionali:

Protezione Ambientale, nei limiti disposti da specifici progetti di evidenza Pubblica


Agricole montane, con osservanza di una densità fondiaria massima pari a 0,005 mq/mq di superficie da asservirsi, ricompresa interamente entro lo stesso ambito e dovrà osservarsi la disciplina paesistica prevista nelle norme paesistiche del "tipo 11", compreso i relativi parametri edilizi, in termini di cubatura e altezze massime.

Fruizione Scientifica, nei limiti di un massimo di mq. 100 di SP per ciascuno dei 5 ambiti Non Insediabili, senza necessità di asservimento di aree.

Fruizione Escursionistica, nel limite di un massimo di mq. 300 per l'intero territorio comunale con necessità di asservimento di aree nella misura di un indice fondiario pari a 0,01 mq/mq. e una superficie massima per ogni singola struttura a fruizione escursionistica non superiore a mq. 100.

Tecnologica, nei limiti disposti da specifici progetti, eco-compatibilmente con le primarie esigenze di salvaguardia ambientale.

Si prescrive che la porzione di territorio che ricade in ambito H1 posta sotto il regime paesistico ID.MO-A sia soggetta ad inedificabilità.



ART. 31 - Interventi sulle aree scoperte

Nell'ambito, gli interventi modificativi della morfologia esistente debbono essere contenuti nei termini indispensabili, ed in via generale non dovranno produrre alterazioni percepibili sul piano del paesaggio.

Nella formazione di eventuali nuovi contenimenti dovranno essere privilegiate soluzioni riferibili alla ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alla stabilità dei versanti ed alla salvaguardia del sistema idrologico minore di superficie e di sottosuolo.

Gli interventi di coltivazione del bosco dovranno essere condotti in accordo con il C.F.S. e gli organi tecnici della Comunità Montana.

Nell'ambito dei territori facenti parte del sistema protetto del Parco fluviale del Vara-Magra non sono ammessi interventi comportanti sterri o riporti, pavimentazioni artificiali di superfici scoperte, rilevanti modifiche dei percorsi della viabilità pedonale esistente, realizzazione di superfici attrezzate e di strutture per la sosta e la ricreazione delle persone, la ricettività Escursionistica ed i pubblici esercizi, se non espressamente previsti dalla normativa redatta dall'organo di gestione dell'area protetta.

ART. 32 - Interventi sulla viabilità

Non è consentita la formazione di nuovi tracciati stradali carrabili, anche conseguiti mediante adattamento di viabilità pedonale preesistente, ad eccezione di quelle vicinali di cui all'art. 15.

Particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali esistenti operando in ogni caso per la ricostituzione morfologica e il reimpianto di essenze coerenti con la preesistenza ed i caratteri fitologici del sito.

ART. 33 - AMBITI DI CONSERVAZIONE DI PRESIDIO AMBIENTALE (APA)

Corrispondono alle seguenti ripartizioni rispetto alla Unità territoriale Elementare (U.T.E.) entro cui sono compresi:

U.T.E. C.3	C1 - P (La Torre)
	D2 - P (C. Sevigne)
U.T.E. C.4	I2 - P (Bandalo di Sopra)
	I3 - P (C. Campazzi)

ART. 34 - Elementi per il controllo di conformità

Destinazioni d'uso

Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni funzionali:

Protezione Ambientale, comprendente le attività volte alla conservazione ed alla sistemazione dei sistemi vegetazionali presenti, al riassetto idrogeologico ed alla protezione civile.

Agricole, comprendenti la previsione di utilizzo di strutture per il ricovero degli attrezzi di lavoro agricolo, stallaggio, fienili, allevamento stanziale ed eventuale presenza di serre.

